



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 20.2019

Seregno, 10 giugno 2019

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE CALDAIE – DETRAZIONE IRPEF 50% E 65%

DETRAZIONE FISCALE SUI CLIMATIZZATORI E CALDAIE DEL 50% E DEL 65% ANNO 2018

Le agevolazioni per i **condizionatori** e le **caldaie** sono riconosciute sottoforma di bonus nelle dichiarazioni dei redditi dei 10 anni successivi all'intervento realizzato.

L'obiettivo di questa manovra è quello di spingere i contribuenti a sostituire le vecchie installazioni con nuovi condizionatori e caldaie che abbiano un basso impatto ambientale.

BONUS CONDIZIONATORI - DETRAZIONE FISCALE 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Il bonus condizionatori viene concesso per la sostituzione o l'installazione di climatizzatori dotati di tecnologia ad inverter e di pompa di calore aventi la classe energetica almeno A+ .

Per godere di questo sconto sulle imposte, infatti, è necessario l'acquisto un condizionatore ad aria provvisto di pompa di calore in grado di fornire aria fredda nei periodi caldi e, viceversa, aria calda nei periodi freddi.

Viene riconosciuto al 50% e passa come detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie se oltre al climatizzatore o l'impianto di climatizzazione è presente un impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato e quindi viene utilizzato ad integrazione.

Per avere il Bonus Condizionatori non è necessario eseguire lavori di ristrutturazione edilizia. In questo caso il contribuente può utilizzare anche il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici dell'alloggio dove viene installato l'impianto di condizionamento.

Per questo intervento., entro il **termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o collaudo è obbligatorio l'invio della comunicazione all'ENEA.

BONUS CONDIZIONATORI - DETRAZIONE FISCALE 65% RISPARMIO ENERGETICO

Viene invece riconosciuto al 65% a titolo detrazione risparmio energetico solo ed esclusivamente se il climatizzatore o l'impianto di aria condizionata viene utilizzato come **riscaldamento primario e non vi quindi presente nessun altro generatore di calore.**

Per il risparmio energetico Il bonus condizionatori viene concesso per la **sostituzione** di climatizzatori dotati di tecnologia ad inverter e di pompa di calore ad alta efficienza aventi la classe energetica almeno A+.

In questo caso visto che si tratta di detrazione risparmio energetico il **bonus mobili** non viene riconosciuto.

L'enea ha rilasciato il vademecum per la detrazione fiscale per il risparmio energetico per i condizionatori e le pompe di calore che è possibile scaricare qui sotto.

E' necessario trasmettere all'Enea per via telematica entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori la "Scheda descrittiva dell'intervento".

C'è poi una documentazione tecnica e amministrativa da conservare a cura dei clienti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Quanto sopra vale anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.

BONUS CONDIZIONATORI - BONUS MOBILI - DL 63 -2013

Detrazioni fiscali acquisto condizionatori con bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici a seguito di lavori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo.

A seguito di lavori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e nella misura del 50% della spesa sostenuta si potrà beneficiare delle detrazioni previste dal bonus mobili anche per l'acquisto di condizionatori di classe A+ o superiore. Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF verrà riconosciuta per 10 anni e fino ad un massimo di 10.000 euro di spesa.

BONUS CALDAIE - DETRAZIONE FISCALE 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Il bonus caldaie viene concesso per la sola **sostituzione** di una caldaia che abbia almeno efficienza energetica pari alla **classe A come le caldaie a condensazione**.

Viene riconosciuto nella misura del **50%** e passa come detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie se **non** abbinati a sistemi di termoregolazione.

Per usufruire della detrazione non è necessario effettuare lavori murari o ristrutturazioni, ma l'intervento è ammesso alla detrazione del 50% essendo inserito nelle manutenzioni straordinarie elencate nella guida dell'agenzia dell'entrate. A questa soluzione può essere aggiunto anche il **bonus mobili 2019** che permette di acquistare mobili ed elettrodomestici fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Per questo intervento., entro il **termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o collaudo è obbligatorio l'invio della comunicazione all'ENEA.

BONUS CALDAIE - DETRAZIONE FISCALE 65% RISPARMIO ENERGETICO

Viene invece riconosciuto al **65%** se la caldaia o il generatore di calore sia almeno in **classe energetica A+**. La quasi totalità delle caldaie a condensazione raggiunge la classe A+ solo ed esclusivamente abbinata a un sistema di termoregolazione evoluto. Un sistema che quindi riesca ad apportare un risparmio energetico superiore rispetto a una caldaia a condensazione sola.

La detrazione del 65% prevista nel cosiddetto ecobonus richiede una pratica Enea che deve essere seguita dalla perizia (firmata) da parte di un tecnico abilitato. Quest'ultimo particolare serve a verificare che l'intervento richiesto soddisfi appieno tutti i requisiti richiesti.

I pagamenti devono essere eseguiti solo ed esclusivamente mediante "apposito" bonifico bancario.

E' necessario trasmettere all'Enea per via telematica entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori la "Scheda descrittiva dell'intervento".

C'è poi una documentazione tecnica e amministrativa da conservare a cura dei clienti.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

AGEVOLAZIONE IVA 10%

Alle agevolazioni di cui sopra, va aggiunta l'IVA agevolata per l'acquisto di condizionatori e caldaie. Questi ultimi vengono catalogati come "beni significativi" e, per questo motivo, l'aliquota IVA applicata al momento del loro acquisto è ridotta se chi vende il prodotto effettua anche l'installazione.

È cioè pari al 10% e non al 22%. Quello che bisogna ricordare, però, è che l'aliquota ridotta si applica solo alla somma destinata all'**acquisto del condizionatore o della caldaia** e non alla spesa totale dell'intervento. L'aliquota ridotta sul bene si applica alla differenza tra costo del condizionatore o caldaia e l'importo dei beni non significativi. Sulla differenza si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Esempio

Totale fattura: 5.000 euro

Costo bene significativi (caldaia): 3.000 euro

Altri costi: 2.000 euro

Beni non significativi soggetti al 10%: 2.000 euro; IVA = 200 euro

Parte beni significativi soggetti al 10%: 2.000 euro; IVA = 200 euro

Parte beni significativi soggetti al 20%: 1.000 euro; IVA = 200 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RIEPILOGO

INTERVENTO	50%	65%
Sostituzione di nuova caldaia a condensazione di classe A se non abbinati a sistemi di termoregolazione + bonus mobili	SI	
Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua A+ con sistema termoregolazione evoluto		SI
impianti di climatizzazione a pompe di calore classe energetica A+ + bonus mobili con o senza lavori di ristrutturazione + bonus mobili	SI	
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza almeno A+ e con impianti geotermici a bassa entalpia		SI
Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consumo di calore in ciascun radiatore <u>con sostituzione caldaia.</u>		SI
Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consumo di calore in ciascun radiatore <u>senza sostituzione caldaia.</u>	SI	
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria		SI



RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 - Art. 16-bis.

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al (50) per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a (96.000) euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali per il risparmio energetico sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 15 febbraio 1992.¹

¹ Decreto ministeriale 15/02/1992

Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della [legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla **legge 9 gennaio 1991, n. 10** ;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;

g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;

j) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della **legge 9 gennaio 1991, n. 10**, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LEGGE 27/12/2006 N. 296 - ART. 1. COMMA 347.

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione**, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Gli interventi agevolabili sono quelli:

- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. [1, comma 347](#), della [legge n. 296 del 2006](#));
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **con pompe di calore ad alta efficienza** e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. [1, comma 286](#), della [legge n. 244 del 2007](#)).
- di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. [4, comma 4](#), del [D.L. n. 201 del 2011](#)).
- di l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti. (Se non è sostituita la caldaia, gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. [16-bis](#) del [TUIR](#)).

Non è, pertanto, ammessa all'agevolazione la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. (Non è agevolabile neanche ai sensi dell'art. [16-bis](#) del [TUIR](#) in quanto l'installazione di uno scaldacqua a gas non rientra né tra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b)) né tra quelli finalizzati al risparmio energetico (lett.h)). (non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate).

o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.